

PROPOSTA DI LEGGE AC. 4628

d'iniziativa del deputato Zanella

“Norme per il possesso responsabile della specie canina e per la prevenzione delle aggressioni”

Onorevoli Colleghi! – A seguito delle segnalazioni di aggressioni canine registrate in questi ultimi tempi, il Ministro della Salute, ha elencato, per la “tranquillità e la sicurezza” dei cittadini, un numero di razze di cani “potenzialmente pericolosi”. Ma è evidente che l’ordinanza emanata il 9 settembre 2003, è dettata esclusivamente da una logica emergenziale e dall’intento di corrispondere, peraltro non cogliendo il reale problema, all’allarme sociale provocato dalle aggressioni e amplificato dai mass-media.

L’Ordinanza del Ministro Sirchia ha diviso l’opinione pubblica e ha probabilmente sottovalutato la tutela degli incriminati: i cani.

Il provvedimento è andato ad inserirsi così, in un clima di panico: i civili possessori di cani di grossa taglia additati come potenzialmente pericolosi vengono penalizzati dalle restrizioni e soprattutto dal pensiero popolare istigato così alla cinofobia.

Si ha l’impressione che questo problema sia stato notevolmente ingigantito e soprattutto inadeguatamente gestito.

Né va dimenticato il benessere degli almeno 100.000 cani definiti pericolosi e individuati come tali dalla gente, che sarebbero continuamente oggetto di reazioni ingiustificate da parte di cittadini sovraeccitabili. Presto il Ministero potrebbe trovarsi di fronte ad emergenze di ben altra natura quale quella della psicosi sociale, con conseguenze gravi sotto il profilo dell’abbandono, ma anche della sicurezza dei cittadini umani e non umani. Il recente episodio dei colpi di arma da fuoco esplosi contro due Pit Bull in un giardino pubblico ci sembra indicativo di tale rischio.

Prima dell’Ordinanza del Ministro Sirchia ed ora contestualmente ad essa, si registra una regolamentazione frammentata del fenomeno, frutto di iniziative regionali o locali, spesso diverse o in contrasto fra di loro, dettate più da reazioni istintive a fatti di cronaca che ad analisi scientifiche del problema; non è stato adeguatamente chiarito come l’Ordinanza si ponga nei confronti dell’applicazione e dell’applicabilità di questi provvedimenti locali.

L’Ordinanza sembra, a parere dello scrivente, non avere tenuto nella degna considerazione l’importanza e il ruolo del conduttore di un animale etologicamente predisposto ad essere gestito dall’uomo come se fosse il suo capobranco. Affrontare il problema con risultati vuole necessariamente dire intervenire sulla responsabilizzazione e sulla formazione dei proprietari, degli allevatori e degli addestratori.

Bisogna partire da un dato di fatto e cioè che i cani possono essere aggressivi, ma essi non vedono nell’uomo una possibile preda e pertanto l’uomo non è in linea di principio oggetto di attacco. Se ciò avviene o vi è alla base un addestramento specifico per l’attacco e la difesa, oppure si creano

delle condizioni che disturbano l'animale e lo spingono verso un comportamento non usuale.

Una discreta percentuale delle aggressioni è da attribuire ad addestramenti alla difesa e all'attacco che sono di per sé scorretti o peggio incompleti, da parte di addestratori o sedicenti tali che non sono quindi in grado di educare gli animali in modo affidabile, come dovrebbero. Non sono pertanto da sottovalutare controllo, verifiche e autorizzazioni certificate alla categoria degli allevatori-addestratori-educatori cinofili.

Certamente le condizioni di vita in cui l'animale cresce e si sviluppa ne influenzano in modo determinante il modo di essere. Il cucciolo, a partire dai primi giorni di vita riceve l'imprinting dalla madre (delicata ed importantissima fase che determina un corretto sviluppo psico-fisico) e successivamente, sarà sottoposto alla formazione dal proprietario il quale, vuoi inconsapevolmente, per ignoranza o per incapacità, vuoi consapevolmente per trarne guadagni (combattimenti, addestramento alla guardia) o per migliorare il suo status symbol, può spingerlo all'aggressività. L'aggressività, infatti, com'è noto, è una forma comportamentale appresa.

Fatte queste considerazioni non si deve parlare di predisposizione all'aggressività specie-specifica, ovvero collegata ad una razza o ad un'altra. Certo vi è una differenza nei danni che razze diverse possono provocare, nel senso che cani di piccola taglia non possono che produrre danni quasi irrilevanti a differenza di quelli dotati di apparato boccale più sviluppato e forte, ma ciò va valutato rispetto alla mole dell'aggredito.

Non esistendo una particolare predisposizione all'aggressività in alcune razze piuttosto che in altre, non è corretto parlare di razze più pericolose di altre, ma è corretto rivolgere l'attenzione ai proprietari, possessori e detentori di cani che devono essere informati della giusta relazione uomo-animale e formati ad un equilibrato rapporto e soprattutto responsabilizzati a tale ed importante ruolo.

Una notevole percentuale dei casi di morsicatura avviene all'interno delle mura domestiche e soprattutto nei confronti di bambini, a testimonianza del fatto che molti episodi non si possono impedire tramite le norme attualmente previste o già emanate che, infatti, vedono il provvedimento del Ministro Sirchia tradursi in una serie di limitazioni coercitive previste laddove il cane venga condotto all'esterno dell'abitazione in cui l'animale vive.

Questi episodi sono da attribuire, purtroppo, alle diffuse conoscenze imprecise e scorrette del comportamento canino, che attribuiscono un "feeling" particolare al rapporto cane-bambino. Tale importantissimo e formativo momento di incontro tra specie diverse deve essere costantemente sorvegliato e controllato da adulti-responsabili.

Occorre trasmettere un'adeguata conoscenza del rapporto uomo-animale ai bambini di età scolare e chiamare i proprietari dei cani alle proprie responsabilità e far loro comprendere che il cucciolo di oggi sarà domani il soggetto adulto il cui sviluppo armonioso dipenderà dal corretto sviluppo comportamentale acquisito nei primi mesi di vita (socializzazione con tutte le tipologie di persone, abitudine agli stimoli presenti nel futuro ambiente circostante), dall'educazione ricevuta e da come "l'uomo-proprietario" sia stato

in grado di educarlo ed avrà saputo interpretare le sue richieste e rispettarne le sue esigenze socio-etologiche.

Queste considerazioni sono fondamentali e pregiudiziali quando si voglia regolamentare una realtà complessa nella quale possono verificarsi incidenti significativi in grado di causare lesioni gravi. Il giudizio sull'aggressività deve sempre scaturire da episodi che provochino danni valutabili oggettivamente, poiché l'aggressività di un cane è determinata da un concorso di cause quali l'addestramento, la cattiva gestione dell'animale e in ultimo una selezione genetica mirata a stimolarne l'eccitabilità. Gli studi compiuti negli Stati Uniti dal *Center of Disease Control* indicano come le razze considerate più "pericolose" varino a seconda della moda e della loro popolarità e reputazione.

Pertanto, le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla corretta gestione e cura dei cani ed alla prevenzione di eventuali comportamenti di aggressione da parte dei cani che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

Articolo 1
(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla corretta gestione e cura dei cani ed alla prevenzione di loro eventuali comportamenti di aggressione che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

Articolo 2
(Commissione tecnico-scientifica permanente)

- 1 Al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle aggressioni da parte di cani, di stabilire il protocollo analitico dei criteri per l'accertamento della potenziale pericolosità del cane, di stabilire inoltre i parametri per l'autorizzazione degli allevamenti al commercio e/o all'affidamento di cani, stabilire altresì i criteri per il riconoscimento della figura professionale di "educatore cinofilo" e le norme atte a regolarne le ambedue attività, nonché le modalità di attuazione degli interventi di verifica e controllo degli stessi, è istituita la Commissione Tecnico-Scientifica Permanente.
- 2 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge i Dipartimenti competenti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità Veterinaria, collegialmente, provvedono ad indicare al Ministero della Salute i componenti di detta Commissione Permanente.
- 3 I membri della Commissione Tecnico-Scientifica Permanente, in numero di 5, provenienti dai settori di competenza: etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico, animalista, di comprovata esperienza in ambito cinologico, si riuniscono con scadenza periodica

Articolo 3
(Modalità di detenzione)

1. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci, età o dimensione, possono essere tenuti legati a catena fissa o legati permanentemente a catena mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento che sia inferiore ai cinque metri di lunghezza;
2. In nessun caso i cani di qualunque razza o meticci e di qualunque dimensione, possono essere tenuti in spazi delimitati, inferiori a 10 metri quadrati per animale, senza la possibilità di raggiungere il contenitore dell'acqua e del cibo e senza la possibilità di raggiungere rifugio dalle condizioni atmosferiche o la possibilità di ripararsi all'ombra.
3. In nessun caso i cani di qualunque razza o meticci devono essere sottoposti a gravi deprivazioni affettive e sociali, pertanto è necessario che questi possano condividere tempi e spazi adeguati con gli esseri umani e che

possano essere regolarmente condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui vi sia la possibilità di relazione intraspecifica e interspecifica.

Articolo 4 (*Divieti*)

E' vietato:

- a) qualsiasi forma di addestramento teso ad indurre comportamenti aggressivi del cane e in ogni caso l'addestramento: all'attacco, alla difesa, alla presa, alla combattività intraspecifica interspecifica, alla sopportazione di stimoli dolorosi, incluso l'addestramento a fini sportivi, agonistici e/o zootecnico-selettivi che prevedano comportamenti aggressivi dei cani. Nonché l'addestramento che, mediante costrizioni e coercizioni, non rispetti le naturali esigenze etologiche e fisiologiche del cane, nonché la tutela del benessere dell'animale stesso.
- b) sottoporre i cani a doping, ai sensi del comma 2 e 3 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 9, della legge 14 dicembre 2000, n.376.
- c) sottoporre i cani al taglio di orecchie tranne che per motivi terapeutici, certificati in forma scritta dal medico veterinario.
- d) sottoporre i cani al taglio della coda se non per motivi terapeutici e se non eseguito e certificato da medico veterinario
- e) detenere, vendere o usare collari elettrici, a punte o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani.

Articolo 5 (*Accertamenti a posteriori per la individuazione di eventuale aggressività e pericolosità dei cani*)

1. I cani che sono stati fatti oggetto di denuncia alle autorità competenti a seguito di episodi di comprovata mordacità nei confronti di persone, quando da tali episodi siano scaturite lesioni di rilevante entità, devono frequentare un corso di rieducazione comportamentale per stabilire, tramite etogrammi e appositi test comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività. Per tutta la durata del corso è fatto obbligo al proprietario, possessore o al detentore di accompagnare l'animale ed essere presente alle lezioni di responsabilizzazione. Il Protocollo di rieducazione comportamentale mediante etogramma e test verrà stabilito e previsto dalla Commissione Tecnico-Scientifica Permanente.
2. Sono esclusi dalla frequenza del corso di cui al comma 1, i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata, ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, nonché quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie previste dall'articolo 727 del codice penale. Sono esclusi altresì dall'obbligo i cani in dotazione alle forze dell'ordine, fin quando siano in attività.
3. A tal fine i Servizi veterinari delle aziende ASL istituiscono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un albo di veterinari comportamentalisti di comprovata esperienza. Tali veterinari dovranno

seguire le indicazioni e criteri previsti dal protocollo della Commissione Tecnico-Scientifica Permanente.

4. Per i cani dichiarati dalla azienda ASL di comprovata mordacità, è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio e museruola, fino a quando questi non supereranno con esiti positivi, il corso previsto per tali casi dal Protocollo della Commissione Tecnico-Scientifica Permanente.

Articolo 6

(Criteri per la valutazione della mordacità dei cani)

1. La valutazione della comprovata mordacità verrà definita e prevista nel Protocollo della Commissione Tecnico-Scientifica Permanente istituita dalla presente legge, che dovrà permettere di distinguere ed accertare i seguenti casi:

- a) casi ad alto rischio, comprovati dalla tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e la gravità delle lesioni provocate;
- b) casi ad alto rischio, nei quali le modalità di custodia del cane non garantiscono una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone;
- c) altri casi nei quali, per le caratteristiche del cane e della situazione, nonché per l'assenza di precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di rischio immediato.

4. La rilevazione condotta dal veterinario ufficiale deve sempre tenere conto dei seguenti dati:

- a) gravità della lesione provocata;
- b) descrizione del contesto in cui è avvenuta l'aggressione;
- c) descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta l'aggressione;
- d) condizione di detenzione ordinaria e di cura dell'animale;
- e) livello di educazione e di addestramento del cane;
- f) episodi di mordacità già registrati o segnalati.

Articolo 7

(Compiti di educazione)

1. I servizi veterinari della ASL, conformemente al Protocollo della Commissione Tecnico-Scientifica Permanente, attivano sportelli pubblici di informazione ed educazione cinofila gestiti da etologi e veterinari specializzati in comportamento del cane, finalizzati alla diffusione dei fondamenti teorici e pratici dei principi e delle tecniche di educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani, nonché delle loro esigenze etologiche e la tutela del loro benessere.
2. Le ASL e i Comuni, con la collaborazione delle associazioni animaliste, seguendo il Protocollo previsto della Commissione Tecnico-Scientifica Permanente predispongono ed attuano programmi annuali di educazione ed informazione rivolti alle scuole, alla popolazione e ad ogni altro soggetto che ne faccia richiesta, per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute. Nei suddetti programmi, particolare attenzione dovrà essere

dedicata alla corretta qualità del rapporto uomo-cane, al problema della corretta gestione dei cani e alle cause che generano l'aggressività canina.

Articolo 8 *(Disposizioni per allevatori e commercianti)*

1. E' autorizzato il commercio e/o l'affidamento delle razze canine o tipi canini soltanto negli allevamenti abilitati in base ai criteri previsti dal Protocollo stabilito dalla Commissione Tecnico-Scientifica Permanente.
2. E' sempre vietata la detenzione e la vendita diretta di cani in negozi di animali. Gli allevamenti abilitati al commercio possono promuovere la vendita dei cani attraverso i negozi di animali.
3. E' fatto obbligo agli allevatori di tenere il registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dal Ministero delle Finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto: la data di nascita, la razza di appartenenza, il codice di DNA, il numero di iscrizione all'anagrafe canina (di identificazione su base elettronica) e le generalità dell'acquirente e del proprietario in qualità di tutore responsabile del soggetto canino.
4. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte del servizio veterinario della ASL e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
5. I cani possono essere venduti o ceduti a titolo gratuito soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata dal veterinario ASL o da medico veterinario libero professionista scelto dall'acquirente, che attesti l'assenza di sintomi clinici riferibili a malattie genetiche o infettive trasmissibili.
6. E' vietato il distacco dalla madre e quindi la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cuccioli prima della undicesima settimana di vita, anche se il cucciolo proviene dall'estero.
7. La cessione a titolo gratuito di cuccioli che non abbiano raggiunto l'undicesima settimana di vita è permessa solo nel caso in cui gli individui siano orfani ed ospitati presso strutture di volontariato zoofilo o animalista, con il rispetto di quanto previsto al punto 5 dell'art. 8 della presente legge.

Articolo 9 *(Sanzioni)*

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono punite con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.
2. La sanzione amministrativa dell'articolo 672 del codice penale è modificata in ammenda da 500 a 1000 euro.
3. La sanzione prevista dall'articolo 727 del codice penale, in materia di abbandono di animali che abbiano acquisito abitudini della cattività, è modificata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda da 3000 a 6000 euro.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge sono punite con l'ammenda da 1000 a 3000 euro ed il sindaco ordina al proprietario del cane la frequentazione del corso di rieducazione.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 4 della presente legge è punita con l'ammenda da 200 a 600 euro.
6. Le violazioni di cui all'articolo 8 sono punite con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.

@nmvi Oggi
L'informazione Veterinaria On Line